

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

l'incentivo al risparmio energetico nell'edilizia privata ed all'utilizzo di energia rinnovabile
Risoluzione municipale n° 1 del 20 novembre 2007

Con riferimento alla mozione del 18 marzo 2006 approvata dal Consiglio comunale il 23 ottobre 2007 chiedente la promozione dell'efficienza energetica nell'edilizia privata

IL MUNICIPIO DI CUREGLIA

desidera rendersi parte attiva di questo sviluppo promuovendo ed incentivando il risparmio energetico per sensibilizzare i cittadini sulla possibilità di realizzare costruzioni a basso consumo energetico e sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge edilizia del 13 marzo 1991 ed il relativo Regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ dell' 08 ottobre 1999;
- la Legge cantonale sull'energia ed il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia (in particolare le accresciute esigenze a favore dell'uso di energia rinnovabile contemplate dagli art. 9, 10 e 11) del 05 febbraio 2002.

decreta

1. Campo di applicazione

Il Comune di Cureglia riconosce un sussidio minimo di franchi 100.-- pari alla tassa incassata per l'esame della domanda di costruzione o della notifica a coloro che realizzano costruzioni a basso fabbisogno energetico e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione comunale di Cureglia. Il contributo massimo erogabile è pari a fr. 2'000.--.

2. Beneficiari

¹Coloro che realizzano costruzioni a basso tenore energetico o risanano edifici esistenti e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione comunale di Cureglia. Deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti, ritenuto che sia superiore a quanto richiesto dal Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia:

- produzione di acqua calda sanitaria per tutto l'edificio per mezzo di pannelli solari e/o legna con filtro per le polveri fini;
- riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o legna con filtro per le polveri fini;
- pompe di calore elettriche o sonda geotermica;
- risanamento energetico dell'edificio superiore al decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia;
- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'edificio;
- altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento (saranno valutati caso per caso);
- integrazione di sistemi di riscaldamento passivo;
- recupero del calore domestico.

² Il sussidio è raddoppiato se:

- l'edificio è costruito o risanato secondo lo standard Minergie: indice energetico termico per abitazioni nuove 42 kWh/m² anno, per abitazioni costruite prima del 1990 80 kWh/m² anno.

3. Richieste di sussidio

Alla domanda di costruzione o alla notifica deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative al punto 2.

La richiesta diviene effettiva con l'inoltro del calcolo per il risparmio energetico allestito in base alla nuova norma SIA 380.1 (2001).

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

4. Organo decisionale

Il Municipio è competente a decidere sul versamento del contributo.

5. Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS, Ufficio risparmio energetico.

6. Modalità di versamento del sussidio

Al momento del rilascio del permesso di abitabilità, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, su richiesta dell'istante il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo il punto 1.

7. Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente ordinanza saranno decisi di volta in volta dal Municipio.

8. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dopo la pubblicazione, ossia l' 8.12.2007.

9. Pubblicazione:

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 21.11.2007 al 07.12.2007.

10. Ricorso:

È dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Emilio Martinenghi

Il Segretario
Urs Strozzege